

Chiarimenti ANAC sul calcolo dei compensi e sul divieto di frazionamento per servizi di ingegneria e architettura

Alfonsina Capone

Con l'entrata in vigore del DLGS n. 36/2023, l'autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha emesso nuove linee guida per l'affidamento dei servizi tecnici, che includono ingegneria e architettura. Queste indicazioni puntano a migliorare l'omogeneità e la funzionalità degli interventi nel rispetto delle normative vigenti.

ANAC e nuove regole per l'affidamento dei servizi tecnici

Il calcolo dei compensi per i lavori tecnici, ossia i servizi di ingegneria e architettura, e la possibilità di suddividere gli incarichi sono attualmente temi di grande interesse che pongono una serie di interrogativi alle stazioni appaltanti, soprattutto nel valutare in quali circostanze sia possibile procedere nel frazionamento degli incarichi. Il **nuovo codice dei contratti DLGS n. 36/2023** rappresenta il riferimento normativo in tal senso ma a dare ulteriori delucidazioni in situazioni complesse è talvolta proprio **l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**.

A seguito delle criticità emerse durante vari procedimenti di vigilanza, l'ANAC, con un Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio dell'Autorità il 10 luglio 2024, ha fornito delle indicazioni riguardanti i servizi di ingegneria e architettura:

- le modalità di calcolo del valore stimato dell'appalto (compensi figure tecniche);
- il conseguente rispetto del divieto di frazionamento degli incarichi.

In particolare il comunicato evidenzia la priorità del nuovo Codice Appalti di favorire l'affidamento congiunto degli incarichi di progettazione per opere che siano:

- unitarie;
- funzionali;
- fruibili.

Ciò vuole garantire omogeneità, coerenza e funzionalità in relazione a opere e interventi complessivi.

L'ANAC, afferma che considerando la specificità delle competenze richieste dalle attuali norme sulla progettazione, al fine di non eludere il divieto di frazionamento artificioso, **le stazioni appaltanti sono invitate a privilegiare l'affidamento complessivo della progettazione e degli incarichi tecnici per la realizzazione di un'opera o intervento unitario.** È altresì richiesto che calcolino correttamente l'importo di ciascuna prestazione da affidare, sommandoli successivamente per determinare l'importo totale e applicare la procedura prevista per i servizi in questione.

Riguardo alla specificità prevista dalle normative vigenti, si ribadisce che, in linea generale, rimane valido il **principio di favore** enunciato dall'**art. 58**, relativo alla suddivisione degli appalti in:

- lotti funzionali;

- prestazionali;
- quantitativi.

Infatti, l'obiettivo è di garantire le condizioni di concorrenza eque per le piccole e medie imprese.

Per tale motivo, l'ANAC chiarisce che le indicazioni fornite nel Comunicato non riguardano l'equo compenso né la questione del coordinamento normativo tra il Codice Appalti e la Legge n. 49/2023. Le decisioni su tali tematiche saranno assunte in seno alla Cabina di Regia e nel quadro del correttivo.

Contenuti del comunicato del 10 luglio 2024 dell'ANAC

Il comunicato del 10 luglio 2024 fa esplicito riferimento alle disposizioni normative riguardanti gli appalti pubblici contenute nel DLGS 36/2023 agli artt. 14, 41 e 114, in particolare:

- **l'art. 14** stabilisce che il calcolo dell'**importo stimato per gli appalti pubblici**, inclusi i servizi di ingegneria e architettura, **deve basarsi sull'importo totale, al netto dell'IVA, e non può essere frazionato per evitare di incorrere nell'applicazione delle norme relative alle soglie europee, a meno che non ci siano motivi oggettivi**;
- **l'art. 41** prevede che il **progetto esecutivo sia redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica**, consentendo affidamenti disgiunti in presenza di motivazioni valide, stabilendo anche le modalità per i corrispettivi delle fasi progettuali, anch'esse regolate da un precedente decreto;
- **l'art. 114** disciplina l'incarico di direzione dei lavori, che può essere affidato esternamente in caso di complessità o mancanza di personale.

Si vuole quindi garantire **coerenza tra progettazione di fattibilità e progettazione esecutiva**, con la necessità di una stima unitaria dell'importo totale dei servizi di ingegneria per evitare frazionamenti ingiustificati.

Quindi diventa fondamentale che gli importi di ciascuna prestazione siano calcolati correttamente seguendo le indicazioni del DM del 17 giugno 2016 e che si sommino per determinare l'importo totale dell'appalto, applicando le procedure appropriate.

In definitiva, il Comunicato ANAC sottolinea l'importanza di evitare frazionamenti per eludere le norme europee, specificando che il fabbisogno deve essere definito in modo preciso, soprattutto in caso di lotti.

In caso di frazionamento, l'art. 14 comma 6 del DLGS 36/2023 stabilisce che "un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino" e ricordando che "in assenza di motivazione sulle ragioni del frazionamento, l'artificialità del medesimo può essere dimostrata in via indiziaria (...)". L'obiettivo del legislatore è, infatti, quello di mantenere l'omogeneità degli interventi, che risulta essenziale per il successo dell'opera nel suo complesso.